



CONVENZIONE QUADRO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE

241/90

TRA

l'Università degli Studi di Palermo– Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio fisico e della Formazione legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Massimo Midiri C.F. 80023730825 e P. IVA 0060588082, di seguito anche “Università” o “Ateneo”, e per le competenze dipartimentali “Dipartimento”

E

Il Comitato Italiano Paralimpico, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato “CIP” o “Ente” e con sede in Via Flaminia Nuova n. 830, 00191 Roma, C.F. e P. IVA 14649011005, (PEC presidente@pec.comitatoparalimpico.it), nella persona del Presidente nonché legale rappresentante, Avv. Luca Pancalli, munito dei poteri necessari alla firma della presente convenzione

Congiuntamente denominate “le parti”

PREMESSO CHE

- Il Consiglio del Dipartimento, nella seduta del 28.02.2023, ha approvato la proposta dell'Ente di attivare la presente Convenzione, al fine di assicurare agli studenti una adeguata padronanza di metodi e contenuti culturali e scientifici, e l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali utili per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- che l'Ateneo promuove il diritto allo studio, la crescita culturale, professionale e sociale degli studenti;
- Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 22.10.2004, n. 270, all'art. 10, comma 5, lettere d) ed e), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento e gli stages presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- ai sensi dell'art. 9, del suo Statuto, “L'Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni sociali,

imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi risultati”;

- che uno dei compiti istituzionali del CIP è quello di favorire la diffusione e la pratica dello sport tra le persone disabili, dando impulso a progetti di promozione ed avviamento alla pratica sportiva paralimpica sull'intero territorio nazionale, anche in accordo con Enti appartenenti all'universo scolastico ed universitario, al fine di condurre, attraverso la collaborazione fondata sulle specifiche competenze, un numero sempre crescente di persone alla pratica sportiva, favorendo sia il recupero psicologico che quello funzionale del soggetto oltreché corretti stili di vita attraverso lo sport.

CONSIDERATO CHE

- l'Italia ha ratificato, con Legge n 18 del 2009, la Convenzione di New York del 2006 sui diritti delle Persone con Disabilità;
- ai fini della presente convenzione rileva maggiormente l'Articolo 8 (Accrescimento della consapevolezza) che sancisce l'impegno a adottare misure immediate, efficaci ed appropriate;
- dal medesimo art. 8 discende per l'Università e gli altri Enti di formazione, in quanto soggetti pubblici che assolvono alle funzioni ad esse assegnate dallo Stato che è parte della Convenzione, l'obbligo di promuovere programmi di formazione per l'aumento della consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti di queste ultime;
- è altresì rilevante, per le attività svolte dal CIP, quanto sancito dall'articolo 30 (Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport) nella parte in cui prevede che:
“... al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, debbano essere assunte misure appropriate per:
 - *incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;*
 - *assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;*
 - *assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e*

turistici”;

- è interesse delle Parti promuovere e sviluppare iniziative e progetti diretti a perseguire uno stato di salute incentrato sul modello bio-psico-sociale dell’I.C.F. raccomandato dall’ O.M.S., favorendo il massimo recupero e il mantenimento delle capacità residue della persona con disabilità.
- inoltre, l’art. 15 della legge 241/90 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 11 commi 2 e 3 della medesima legge;

Tanto premesso e considerato, l’Università e il CIP stipulano quanto segue:

ART. 1

(EFFICACIA DELLE PREMESSE)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

(FINALITÀ)

1. Il presente accordo intende promuovere e sviluppare un’azione coordinata e sistematica tra l’Università e il CIP.
2. L’Università e il CIP nel rispetto delle specifiche competenze e dei propri ruoli istituzionali intendono:
 - a) orientare ed avviare all’attività sportiva le persone con disabilità che afferiscono all’Ateneo;
 - b) sperimentare percorsi di collaborazione e iniziative che vedano coinvolte le persone con disabilità attraverso l’uso delle strutture messe a disposizione dall’Università, a condizione che sia garantito prioritariamente il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo nonché l’utilizzo, già disciplinato, da parte del CUS.
 - c) organizzare attività didattiche;
 - d) attivazione di attivare percorsi specifici di formazione per il conseguimento di crediti formativi ovvero qualifiche tecniche;
 - e) elaborare e partecipare a progetti di ricerca anche a valere su programmi finanziati dall’Unione Europea o da altri enti nazionali e comunitari;

f) sviluppare ogni altra attività in campo scientifico, educativo e culturale nei settori di interesse comune, quali seminari, master, convegni e gruppi di studio, sia a carattere occasionale che periodico, relativamente agli ambiti sopracitati o ad altri, preventivamente concordati.

ART. 3

(ACCORDI ATTUATIVI)

1. La presente protocollo d'intesa convenzione non comporta oneri a carico delle parti.
2. Il CIP e l'Università, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, si impegnano ad elaborare e/o modulare successivi accordi attuativi da sottoporre, ciascuna, ai rispettivi organi deliberanti per le debite approvazioni.
3. Detti accordi saranno principalmente orientati a sviluppare progetti per favorire l'avvio di iniziative sperimentali dirette a persone con disabilità e di inclusione, provvedendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
 - a) disciplinare il contenuto, la durata, i programmi e il metodo di valutazione dei tirocini, delle attività didattiche, dei percorsi specifici di formazione per il conseguimento di qualifiche tecniche, applicando per i tirocini formativi validi criteri per l'attribuzione di crediti;
 - b) elaborare i singoli progetti di ricerca nazionali, nonché quelli sviluppati su programmi finanziati dall'Unione Europea o da altri enti, delineando con precisione le caratteristiche della partecipazione delle parti a tali progetti;
 - c) stabilire i criteri di organizzazione e le modalità di attuazione di ogni altra attività in campo scientifico;
 - d) concordare per ogni singola attività l'eventuale ammontare dell'apporto economico a carico delle parti;
 - e) sviluppare lo svolgimento di attività di avviamento alla pratica sportiva con tecnici individuati dal CIP;
 - f) implementare l'avviamento e perfezionamento allo sport attraverso l'uso gratuito di spazi all'interno dell'Università, compresi quelli da adibire a sportello informativo, che devono essere agevolmente accessibili alle persone con disabilità;
 - g) favorire l'attivazione di un network per progetti italiani ed europei con il coinvolgimento di altre sedi universitarie, finalizzato allo sviluppo della pratica sportiva e all'inclusione.

4. Nei singoli accordi attuativi potrà essere prevista la costituzione di un gruppo di ricerca multidisciplinare.

5. Attraverso i suddetti accordi attuativi le parti disciplineranno altresì, se del caso, specifici aspetti relativi al trattamento dei dati personali, regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.

ART. 4

(COMMISSIONE PARITETICA)

1. Per la stesura dei progetti di cui agli artt. 2 e 3 collegati ad iniziative di interesse comune, viene istituita una Commissione paritetica i cui componenti saranno individuati con successivo provvedimento assunto d'intesa tra il CIP e l'Università.

2. Per le attività della Commissione non sono previsti oneri economico-finanziari aggiuntivi a carico delle parti.

3. La Commissione, inoltre, potrà:

- curare la corretta applicazione della presente convenzione;
- esaminare i problemi connessi alla convenzione;
- prospettare le soluzioni più idonee in relazione ai problemi individuati;
- individuare i modi di diffusione delle informazioni relative alle attività congiunte.

ART. 5

(MONITORAGGIO)

1. L'Università ed il CIP collaboreranno, ognuno per le rispettive competenze, a definire step di verifica e il monitoraggio delle iniziative attuate, al fine di migliorare la qualità delle stesse.

ART. 6

(AZIONI)

1. Sarà cura del CIP, attraverso il Comitato Regionale, trasmettere all'Università i nominativi dei referenti CIP Regionale che potranno presenziare durante l'orario dello sportello informativo, laddove istituito e, inoltre, fornire l'elenco delle entità sportive paralimpiche (federazioni, enti di promozione e benemerite riconosciute) che potranno essere coinvolte all'interno dell'Ateneo, sulla base dei progetti di cui sopra.

ART 7

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel perimetro della propria autonomia e nel perseguimento dei propri fini istituzionali, le parti mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi dei trattamenti dei dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, i dati anagrafici di tutti coloro che prendono parte alle attività previste nel presente accordo), raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione.
2. Le parti si danno reciproco atto che tali dati personali verranno trattati in ragione del loro rapporto corrente ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti derivanti dall'esecuzione di questo accordo.
3. Le parti si impegnano pertanto, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che tali trattamenti si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.
4. Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR (General Data Protection Regulation), sono disponibili e potranno essere consultate:
 - quanto all'Università, al link <https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione>quanto al CIP, l'informativa viene fornita in allegato al presente accordo. Il DPO del CIP è contattabile al seguente indirizzo mail dpocip@pec.comitatoparalimpico.it
5. Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative, comprensive dei diritti esercitabili dagli interessati e delle modalità di esercizio di tali diritti, e si impegna a fornirle agli interessati della propria parte.

ART. 8

(TRASPARENZA)

1. Le parti in quanto Enti pubblici sono sottoposte alla normativa italiana e attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità evitando rigorosamente comportamenti corruttivi punibili nelle competenti sedi. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che tutte le attività poste in essere nei rispettivi ambiti di attività sono

conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e dalla Legge 33/2013 e ss.mm.ii.

ART. 9

(CONTROVERSIE)

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione e applicazione della presente convenzione saranno risolte tramite tentativo di composizione bonaria.
2. Nel caso tale tentativo non abbia esito positivo, la controversia è devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Roma.

ART. 10

(ENTRATA IN VIGORE, RINNOVO, RECESSO E MODIFICHE)

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed è valida per un anno.
2. È fatta salva la possibilità di approvare eventuali modifiche previo accordo scritto fra le parti autorizzato dai competenti organi deliberanti.
3. È prevista la possibilità di rinnovo della presente convenzione. La volontà di rinnovo, che non può comunque essere tacito, è comunicata da ciascuna delle parti all'altra a mezzo di Posta Elettronica Certificata almeno tre mesi prima della scadenza.
4. Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente convenzione, mediante preavviso di almeno sei mesi, da inviare alle altre Parti mediante Posta Elettronica Certificata. Il recesso non produce effetto sulle attività in corso di esecuzione, le quali dovranno essere portate a compimento fatta salva diversa volontà delle parti.

ART. 11

(FORMATO, IMPOSTE E NORMA DI RINVIO)

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i., anche per espressa accettazione della clausola sul Foro competente (art. 9), ed è assoggettata all'imposta di bollo se e nella misura stabilita dalla legge, che ciascuna delle parti assolve nella misura di un mezzo dell'importo totale.
2. La convenzione in oggetto sarà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR n. 131/1986, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

3. Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile e della legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Magnifico Rettore

Università degli Studi di Palermo

Prof. Massimo Midiri

Il Presidente

Avv. Luca Pancalli